

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, del
d.lgs. 117/2017

ALLEGATO A)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"FENICE FUTURA"

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1.1 È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del
codice civile e degli articoli 35 e seguenti del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore,
di seguito «CTS»), l'Associazione di Promozione Sociale
denominata «Fenice Futura», in attuazione del diritto di
libera associazione riconosciuto dall'articolo 18 della
Costituzione.

1.2 L'Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo
Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale a
decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore (RUNTS). La denominazione sarà integrata
dall'acronimo "ETS" o da altra indicazione richiesta dalla
normativa vigente in base alla sezione di iscrizione ("APS"
per Associazione di Promozione Sociale). [D. Lgs. n. 117 del
03/07/2017]; [D. Min. n.106 del 15/09/2020].

1.3 La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione
del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella
denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli

acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 35, comma 5 del Codice del Terzo settore. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

1.4 L'Associazione è apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro.

Articolo 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, in via Pienza, 273, C.A.P.00139 ROMA. Il trasferimento all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo senza modifica statutaria.

2.2 L'Associazione può istituire sedi operative sul territorio nazionale ed estero, su delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Missione e principi ispiratori

4.1 L'Associazione si ispira ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, con particolare riferimento agli articoli 12 (tutela della vita privata, della famiglia, della casa e della corrispondenza), 18 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e 19

(libertà di opinione e di espressione).

4.2 L'Associazione opera nel solco dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), con particolare riferimento agli articoli 8 (rispetto della vita privata e familiare), 10 (libertà di espressione) e 14 (divieto di discriminazione), nonché della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, con particolare riferimento agli articoli 7 (vita privata) e 8 (protezione dei dati personali).

4.3 L'Associazione opera nel quadro dei principi della Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento agli articoli 2 (diritti inviolabili della persona, anche nelle formazioni sociali), 13 (libertà personale), 15 (segretezza della corrispondenza), 18 (libertà di associazione) e 21 (libertà di manifestazione del pensiero).

4.4 Missione dell'Associazione è offrire ai propri soci e ai destinatari delle proprie attività gli strumenti culturali, formativi, organizzativi e operativi per la tutela della dignità della persona, della libertà di espressione, della privacy e dell'identità personale in un contesto in cui le attività umane sono ampiamente mediate da strumenti di comunicazione che possono comportare tracciamento per finalità eterogenee.

4.5 L'Associazione opera in forma universale: la tutela ha per

oggetto la persona in quanto tale, senza identificazione di gruppi o categorie specifiche di beneficiari.

Articolo 5 – Attività di interesse generale (art. 5 CTS)

5.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del CTS:

a) lettera w) – promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

b) lettera d) – educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) lettera i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

5.2 Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al comma 1, l'Associazione opera in particolare per:

a) promuovere e tutelare i diritti della persona rispetto al trattamento dei propri dati personali, alla salvaguardia della propria identità e alla libertà di espressione, in coerenza con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e con la normativa nazionale di adeguamento;

b) diffondere consapevolezza, formazione e cultura in materia di sicurezza personale digitale, gestione consapevole della propria presenza in rete e protezione dell'identità personale e familiare;

c) valorizzare il diritto della persona a esprimersi sotto identità diverse da quella anagrafica – nel seguito «Identità Elettiva» o pseudonimo – nell'esercizio di attività culturali, artistiche, professionali e di partecipazione pubblica, in coerenza con la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione e con la giurisprudenza europea in materia, nonché in attuazione della base giuridica

prevista dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del

Regolamento (UE) 2016/679 per le associazioni senza fini di

lucro che operano nei confronti dei propri membri, e in

ossequio all'Art. 6 c.c. – Diritto al nome. «Ogni persona ha

diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si

comprendono il prenome e il cognome.», all'Art. 7 c.c. «La

persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio

nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri

indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la

cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni»;

all'Art. 9 c.c. «Lo pseudonimo, usato da una persona in modo

che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere

tutelato ai sensi dell'art. 7».

d) promuovere l'incontro, il dialogo, la coesione e il

benessere della persona, anche mediante attività in sede di formazione, divulgazione, riflessione personale, pratiche di consapevolezza, meditazione, discipline orientali e occidentali e altre attività culturali e ricreative di interesse sociale;

e) prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, abuso, molestia o ritorsione subita dai propri soci o dai destinatari delle proprie attività in ragione dell'identità, dell'orientamento, dell'opinione o delle scelte di vita personali, nel quadro dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dell'articolo 3 della Costituzione;

f) organizzare e gestire servizi associativi rivolti ai propri soci in coerenza con le finalità di cui alle lettere precedenti, anche mediante contratti di mandato con rappresentanza ai sensi degli articoli 1703 e 1704 del codice civile per le attività che richiedano l'intermediazione dell'Associazione tra il socio e terzi.

5.3 Le specifiche modalità di attuazione delle attività di cui al comma 2 sono disciplinate da Regolamenti interni adottati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

5.4 L'estensione del catalogo ad altre lettere dell'articolo 5 CTS è deliberata dall'Assemblea con modifica statutaria.

5.5 Per tali scopi ed attività l'Associazione potrà attuare

tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche, private o con queste convenzionate. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci al fine di coinvolgere il più alto numero di persone per il rinnovamento democratico della società, per una più elevata qualità della vita. In particolare, le attività associative potranno essere indirizzate verso le categorie più disagiate, i minori e le persone diversamente abili. L'Associazione si fa promotrice di seminari, convegni, pubblicazioni anche periodiche, nonché dell'esercizio di ogni attività ritenuta utile al fine del conseguimento dello scopo associativo, con i soli limiti imposti dalle leggi vigenti. L'Associazione può ricercare, altresì, momenti di confronto con Enti pubblici e privati, culturali e turistici, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione di eventi territoriali per la cultura dei diritti e il tempo libero. Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione può aderire a iniziative promosse da altre Associazioni, Enti, Fondazioni, Federazioni, Circoli Aziendali e culturali, che hanno come finalità istituzionale gli stessi scopi sociali, eventualmente usufruendo di benefici pubblici previsti per il settore associativo.

Fred

10/1/11

1. Menchen-Globen
2. Freuenso Bt.

Articolo 6 - Attività diverse (art. 6 CTS)

6.1 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, nei limiti del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia.

6.2 La verifica del rispetto dei limiti è effettuata dal Consiglio Direttivo in sede di redazione del bilancio annuale, sulla base della contabilità analitica per centro di costo adottata dall'Associazione.

Articolo 7 - Servizi associativi

7.1 L'Associazione può erogare ai propri soci, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 5, servizi articolati per ambito e per livello di adesione, secondo la disciplina del Regolamento dei Servizi approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

7.2 Il Regolamento dei Servizi definisce gli ambiti di servizio attivati, i livelli di adesione che consentono al socio di fruire dei diversi servizi, gli eventuali corrispettivi specifici a copertura dei costi di diretta imputazione in coerenza con il principio di non superamento dei costi di cui all'articolo 79, comma 2, del CTS, le modalità di attivazione, modifica e cessazione di ciascun servizio.

7.3 Il Consiglio Direttivo può conferire ad alcuni soci, secondo i criteri del Regolamento dei Servizi e con delibera

Handwritten signatures: Paolo D'Adda, Laura, Camilla

Handwritten signature: F. D.

Handwritten signature: Giulio D'Adda



Handwritten signatures: Maria, Giovanni, Francesco

motivata, mandati operativi per la conduzione di specifiche attività associative, ivi compresa la pubblicazione di contenuti sotto la testata o sotto i profili pubblici gestiti dall'Associazione. Il conferimento e la revoca del mandato operativo non incidono sulla qualità di socio.

Articolo 8 - Regolamenti interni

8.1 L'Associazione può adottare uno o più Regolamenti interni che vengono approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

8.2 I Regolamenti non possono derogare al presente Statuto né alla legge. Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dall'Assemblea con le maggioranze previste per le materie ordinarie.

Titolo II - Soci

Articolo 9 - Categorie di soci

9.1 Sono soci dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 35 del CTS, le persone fisiche ammesse secondo le procedure del presente Statuto e del Regolamento di Ammissione. Possono altresì essere ammesse altre Associazioni di Promozione Sociale o altri enti del Terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

9.2 Le categorie di soci sono tre. Tutte le categorie hanno identici diritti di voto in Assemblea, ai sensi dell'articolo 35 del CTS:

a) Soci Fondatori - coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

b) Soci Ordinari - coloro ammessi successivamente con delibera del Consiglio Direttivo, secondo la procedura di ammissione di cui all'articolo 10;

c) Soci Onorari - persone fisiche o giuridiche cui l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo deliberata con maggioranza qualificata, conferisce tale qualifica per particolari meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione, della tutela dell'identità o della libertà di espressione. I Soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.

9.3 La distinzione tra le tre categorie attiene esclusivamente alla modalità di acquisizione della qualità di socio e, per i Soci Onorari, all'esonero dalla quota. Non comporta alcuna differenza nei diritti partecipativi, di voto, di eleggibilità alle cariche o di accesso agli organi sociali.

9.4 I livelli di adesione e gli eventuali mandati operativi attribuiti ai singoli soci dal Consiglio Direttivo sono disciplinati dal Regolamento dei Servizi e non costituiscono categorie associative aggiuntive.

Articolo 10 - Ammissione dei soci

10.1 La domanda di ammissione è presentata in formato

Dick Deal
 Kasey Deal
 Connor Deal

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "Entente Intercommunale de la Région de la Capitale Fédérale" around the perimeter and a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.

22/05/2020

Mexico. Gollen
Taurus Bone

legalmente valido al Consiglio Direttivo e contiene almeno: i
dati anagrafici essenziali del richiedente; la dichiarazione
di condivisione della missione e di accettazione del presente
Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice Etico ove
adottato; la sottoscrizione dell'Informativa Privacy ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Gli
ulteriori contenuti della domanda, le modalità di
presentazione, le verifiche istruttorie, le forme di
valutazione e i criteri di filtro saranno disciplinati dal
Regolamento di Ammissione.

10.2 Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro
sessanta giorni dalla ricezione della domanda completa. La
deliberazione è comunicata al richiedente e annotata nel libro
dei soci, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del CTS.

10.3 In caso di rigetto, la deliberazione è motivata e
comunicata in formato legalmente valido al richiedente. Il
richiedente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,
chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ai sensi
dell'articolo 23, comma 2, del CTS. L'Assemblea delibera sulla
domanda non accolta in occasione della successiva convocazione.

10.4 La qualità di socio si acquisisce con la delibera di
ammissione e il versamento della quota associativa.

10.5 In caso di domanda di ammissione a socio presentate da
minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente
la potestà.

Articolo 11 - Identificazione dei soci

11.1 L'Associazione, in qualità di titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, mantiene un registro che custodisce i dati identificativi reali di ciascun socio in forma riservata e protetta, separata dalle modalità con cui il socio interagisce nelle attività associative.

11.2 L'accesso ai dati personali dei soci è ammesso nei soli casi previsti dalla legge e secondo procedure di tracciabilità che potranno essere definite con un successivo Regolamento sulla Privacy, in particolare per: adempimenti di obblighi di legge e fiscali; comunicazioni amministrative dell'Associazione; richieste legittime delle Autorità competenti; richieste dell'interessato; gestione di situazioni di emergenza dichiarate dall'interessato.

11.3 L'eventuale Identità Elettiva, o pseudonimo, scelta dal socio potrà essere utilizzata dall'Associazione dietro autorizzazione del socio stesso. In ogni caso la separazione tra il dato identificativo reale e l'Identità Elettiva, o pseudonimo, non costituisce in alcun caso meccanismo di occultamento dell'identità del socio rispetto alle Autorità competenti. L'Associazione collabora pienamente con le Autorità giudiziarie, amministrative, fiscali e di vigilanza italiane ed europee, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Articolo 12 - Diritti dei soci

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]
[Circular stamp: Ufficio Tecnico - Tribunale di Milano]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Maria. Grobner]
[Handwritten signature: Francesco Per]

12.1 Tutti i soci hanno uguali diritti di voto ai sensi dell'articolo 35 del CTS. Ciascun socio dispone di un solo voto.

12.2 I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di eleggere ed essere eletti alle cariche, di essere informati sulle attività dell'Associazione, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.117/2017; di votare in

Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; di consultare i libri sociali secondo i Regolamenti, di accedere ai servizi a parità di condizioni nell'ambito del proprio livello di adesione, di recedere ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, del codice civile, e di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 13 - Doveri dei soci

13.1 I soci si impegnano a rispettare lo Statuto, i Regolamenti, le delibere degli organi e il Codice Etico ove adottato; a versare nei termini la quota associativa; ad astenersi da comportamenti pregiudizievoli all'Associazione, agli altri soci o alle finalità statutarie; a rispettare la riservatezza delle informazioni di altri soci di cui vengano a conoscenza nell'ambito delle attività associative.

Articolo 14 – Punto di Accoglienza per discriminazioni, abusi e ritorsioni

14.1 In attuazione delle finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), l'Associazione istituisce un Punto di Accoglienza dedicato alla ricezione, all'istruttoria riservata e alla gestione di segnalazioni relative a episodi di discriminazione, abuso, molestia o ritorsione subiti o testimoniati dai soci, dai partecipanti alle attività associative o dai destinatari dei servizi, ivi compresi gli episodi riconducibili a ragioni di identità, orientamento, opinione o scelte di vita personale tutelati dagli ordinamenti nazionale ed europeo.

14.2 Il Punto di Accoglienza opera secondo procedure di riservatezza, ascolto, supporto alla vittima e valutazione delle azioni opportune, disciplinate dal Regolamento sulla Procedura di Accoglienza e Gestione delle Segnalazioni adottato dall'Assemblea.

14.3 Il Punto di Accoglienza è organo distinto e indipendente dal canale di Whistleblowing previsto come facoltà dall'articolo 37 del presente Statuto.

Articolo 15 – Quote associative e corrispettivi specifici

15.1 L'importo della quota associativa annuale è deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

15.2 Per i servizi i soci versano corrispettivi specifici a copertura dei costi di diretta imputazione del servizio,

Handwritten signatures and stamps:
- *Handwritten signature:* [Illegible]
- *Handwritten signature:* [Illegible]
- *Handwritten signature:* [Illegible]
- *Stamp:* Entrate - Ufficio di Registro - [Illegible]

Handwritten signature: [Illegible]

Handwritten signature: [Illegible]
Handwritten signature: [Illegible]

secondo il principio di non superamento dei costi di cui

all'articolo 79, comma 2, del CTS.

15.3 I Soci Onorari sono esonerati dalla quota associativa con delibera assembleare.

15.4 La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile in caso di recesso, decadenza, esclusione o scioglimento dell'Associazione.

15.5 Il Consiglio Direttivo può, su domanda motivata del socio, ridurre o azzerare la quota associativa in caso di particolare fragilità economica documentata, secondo le procedure adottate con apposita delibera.

Articolo 16 - Recesso, decadenza, esclusione

16.1 Il socio può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal termine dell'esercizio in corso.

16.2 Il socio decade per il mancato versamento della quota associativa annuale, decorsi novanta giorni dalla scadenza.

16.3 Il socio può essere escluso dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata e previa contestazione scritta, per gravi e reiterate violazioni dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico ove adottato, o per condotte gravemente pregiudizievoli all'Associazione.

16.4 Avverso la delibera di esclusione il socio può ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione. La decisione dell'Assemblea è definitiva.

Titolo III – Volontari, lavoratori e collaboratori

Articolo 17 – Volontari (artt. 17-18 CTS)

17.1 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

17.2 I volontari sono iscritti in apposito registro.

L'Associazione assicura i volontari contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'articolo 18 del CTS.

17.3 L'attività del volontario non può essere retribuita. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 18 – Lavoratori e prestatori d'opera (art. 36 CTS)

18.1 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori d'opera autonomi nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 36 del CTS.

Titolo IV – Patrimonio ed esercizio finanziario

Articolo 19 – Patrimonio

19.1 Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai corrispettivi specifici dei servizi, dai contributi dei soci e di terzi, dalle erogazioni liberali, da donazioni e lasciti testamentari, da proventi da attività associative diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali; da proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017; dai rimborsi da convenzioni ai sensi

dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017; dai contributi del 5

per mille; da contributi pubblici e da ogni altra entrata o

provento compatibile con le finalità dell'associazione e

ric conducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

19.2 Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per il

perseguimento delle finalità statutarie.

19.3 I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili

registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili

registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono

ad essa intestati.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione di utili (art. 8 CTS)

20.1 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,

utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, ai sensi

dell'articolo 8 del CTS.

Articolo 21 - Esercizio sociale e bilancio

21.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

21.2 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio nelle forme

previste dall'articolo 13 e 87 del CTS e dalla normativa

attuativa. Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei

mesi in casi documentati.

21.3 L'Associazione adotta una contabilità analitica per

centro di costo dal primo esercizio operativo, idonea a

distinguere le entrate e i costi per area di attività e per

servizio, ai sensi dell'articolo 6 del CTS.

21.4 L'Associazione redige il bilancio sociale ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del CTS.

Articolo 22 - Regime fiscale

22.1 L'Associazione opera nel regime fiscale del Titolo X del CTS. La scelta dei regimi opzionali è demandata al Consiglio Direttivo.

ART. 23 (Personale retribuito) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 20% del numero degli associati, ferma restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati, in base a quanto disposto dall'art. 35, comma 1 CTS. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 24 - Devoluzione del patrimonio (art. 9 CTS)

24.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 9 del CTS,

ovvero, in mancanza di tale individuazione, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo V - Organi sociali

Articolo 25 - Organi

25.1 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; l'Organo di Controllo e il Revisore Legale, ove obbligatori o nominati facoltativamente.

Articolo 26 - Assemblea: composizione, competenze, convocazione, partecipazione

26.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Vi partecipano tutti i soci iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

26.2 Ai sensi dell'articolo 25 del CTS, l'Assemblea: nomina e revoca il Presidente dell'Associazione e i componenti degli organi sociali; nomina, ove obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale; approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; delibera sulla responsabilità degli organi sociali; delibera sulle modifiche dello Statuto; approva i regolamenti interni; ratifica le nomine dei Soci Onorari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; si pronuncia in via definitiva sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del CTS; delibera su ogni altra materia ad essa

Capo 900
Leone
Completare
F. D.

Chimica
B. S.

Mercoledì
Procedere

riservata dalla legge o dallo Statuto.

26.3 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo richiedano almeno un decimo dei soci, l'Organo di Controllo o il Revisore Legale.

26.4 La convocazione è effettuata con almeno otto giorni di anticipo, con avviso contenente luogo, data, orario e ordine del giorno.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro soci.

26.5 L'Assemblea può svolgersi in presenza, in modalità telematica o mista, con strumenti idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di interloquire in tempo reale e l'esercizio del voto. La partecipazione telematica assicura ai soci tutti i diritti di partecipazione, intervento e voto.

26.6 Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe, salvo diverso limite stabilito dal

Regolamento dei lavori assembleari nel rispetto dell'articolo 24, secondo comma, del CTS.

Articolo 27 - Assemblea: quorum e maggioranze

27.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, e in seconda convocazione con qualunque numero di soci.

Delibera a maggioranza dei presenti.

27.2 Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti.

27.3 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, ai sensi dell'articolo 21 del codice civile.

27.4 Il voto è palese per le delibere ordinarie. È espresso a scrutinio segreto per le delibere sulle persone (elezione degli organi, esclusione di soci, responsabilità degli organi, eccetera), salvo che il diretto interessato chieda lo scrutinio palese.

27.5 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 28 – Assemblea: verbalizzazione

28.1 Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario nominato dal Presidente fra i soci presenti, contiene almeno: data, ora, luogo e modalità telematiche ove utilizzate; numero dei soci presenti in proprio e per delega; verifica del quorum costitutivo; ordine del giorno; sintesi della discussione; testo delle delibere adottate; esito delle votazioni; firma del Presidente e del Segretario.

28.2 Per le Assemblee straordinarie il verbale è iscritto al RUNTS entro trenta giorni ai sensi dell'articolo 48 del CTS.

La verbalizzazione è affidata a un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, oppure a un Notaio solo nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

28.3 I verbali sono conservati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto ai sensi dell'articolo 15 del CTS.

Articolo 29 - Consiglio Direttivo

29.1 Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile tra tre e nove consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci.

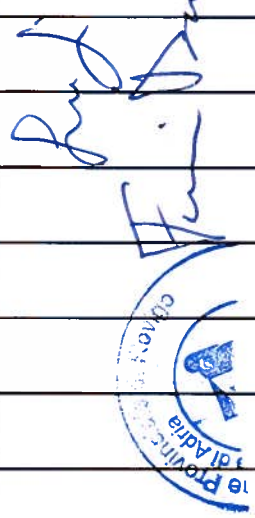
29.2 I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limite di mandato.

29.3 In caso di cessazione anticipata di un consigliere, il Consiglio coopta il sostituto, salvo ratifica dell'Assemblea immediatamente successiva.

29.4 Gli amministratori sono responsabili in solido degli atti compiuti, salvo che, essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare il proprio dissenso, ai sensi dell'articolo 28 del CTS.

29.5 Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di

Rep. Del.
5.10.2017
Luca...
Sam. Niche



Menem
Giovan...
2017

Francesco...

decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Articolo 30 - Consiglio Direttivo: competenze

30.1 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo:

a) attua le delibere dell'Assemblea e cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria;

b) delibera sull'ammissione dei soci secondo la procedura controllata di cui all'articolo 10;

c) conferisce, modifica e revoca i mandati operativi ai soci ai sensi dell'articolo 7.3;

d) propone all'Assemblea l'importo della quota associativa e dei corrispettivi specifici;

e) delibera l'attivazione, la modifica o la cessazione dei servizi;

f) stipula i contratti necessari, incluso il contratto con il fornitore esterno qualificato di cui all'articolo 32;

g) redige il bilancio di esercizio e approva la disciplina della contabilità analitica per centro di costo;

h) propone all'Assemblea i Regolamenti interni;

i) tiene aggiornati i libri sociali;

j) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dallo Statuto.

30.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno trimestralmente.

Può essere convocato dal Presidente o anche da un terzo dei

propri componenti che ne facciano richiesta. Il Consiglio

Direttivo è validamente costituito quando è presente la

maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli

tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti

tutti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in

caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 31 - Presidente e Vicepresidente

31.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in

carica per il medesimo periodo del Consiglio Direttivo. Il

Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei

rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la

impegnano verso l'esterno, convoca e presiede l'Assemblea e il

Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla

base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio

Direttivo in merito all'attività compiuta.

31.2 Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un

Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di

assenza, impedimento o cessazione, fino al ripristino delle

funzioni o all'elezione del nuovo Presidente.

31.3 Il Presidente e il Vicepresidente concorrono, ciascuno

per le proprie funzioni, all'accesso al registro

identificativo di cui all'articolo 11.2.

31.4 Il Presidente e il Vicepresidente non percepiscono

compensi per l'esercizio delle funzioni statutarie, fatto

salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 32 - Organo di Controllo e Revisore Legale (artt. 30-31 CTS)

32.1 L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è nominato quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del CTS. Può essere altresì nominato facoltativamente dall'Assemblea.

32.2 La revisione legale è affidata a un revisore legale o a una società di revisione quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del CTS. Può essere altresì affidata facoltativamente dall'Assemblea.

Titolo VI - Tutela della privacy

Articolo 33 - Trattamento dei dati personali

33.1 L'Associazione, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di adeguamento (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101). Le procedure operative saranno disciplinate dall'Informativa Privacy consegnata a ciascun interessato e dal Regolamento sulla Privacy, che il Consiglio Direttivo potrà deliberare.

33.2 L'Associazione può affidare il trattamento dei dati personali, in tutto o in parte, a un fornitore esterno qualificato che assuma il ruolo di responsabile del

trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE)

2016/679, mediante contratto scritto.

33.3 Le procedure tecniche di custodia, protezione e accesso

ai dati identificativi sono adottate dal Consiglio Direttivo,

sentito il Responsabile della protezione dei dati ove nominato,

e adeguate al rischio secondo i criteri dell'articolo 32 del

Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 34 - Libri sociali (art. 15 CTS)

33.1 L'Associazione tiene i libri sociali previsti

dall'articolo 15 del CTS. I soci hanno diritto di esaminare i

libri sociali nei termini stabiliti dal Regolamento e dalla

legge, con tutela della riservatezza dei dati personali altrui.

Titolo VII - Compliance e governance etica (facoltativa)

Articolo 35 - Codice Etico

35.1 L'Associazione può adottare un Codice Etico, approvato

dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 36 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

36.1 L'Associazione può adottare volontariamente un Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo ispirato al decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, calibrato sulla propria

dimensione, e istituire un Organismo di Vigilanza dotato di

autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Articolo 37 - Conflitto di interessi

37.1 I componenti degli organi sociali, i collaboratori e i

soci che si trovino in situazione, anche potenziale, di

conflitto di interessi con l'Associazione, sono tenuti a comunicarla per iscritto al Consiglio Direttivo e ad astenersi dalla decisione o dall'operazione interessata.

Articolo 38 - Whistleblowing

38.1 L'Associazione può adottare volontariamente un canale interno di segnalazione delle violazioni della normativa applicabile, in coerenza con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937. Tale canale è distinto dal Punto di Accoglienza di cui all'articolo 14.

Articolo 39 - Prevenzione del riciclaggio

39.1 L'Associazione può adottare misure organizzative idonee a prevenire il rischio di utilizzo delle proprie operazioni a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nel rispetto del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e del quadro europeo applicabile. Le misure operative sono disciplinate dal Regolamento sulla gestione dei pagamenti.

Titolo VIII - Modifiche statutarie, scioglimento

Articolo 40 - Modifiche statutarie

40.1 Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 26.2 e comunicate all'Ufficio competente del RUNTS entro trenta giorni ai sensi dell'articolo 48 del CTS.

Articolo 41 - Scioglimento e liquidazione

41.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 26.3.

41.2 L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

41.3 Esauriti i debiti, il patrimonio residuo è devoluto ai sensi dell'articolo 23.

Titolo IX - Norme di chiusura

Articolo 42 - Norme applicabili

42.1 Per quanto non espressamente previsto, si applicano il decreto legislativo 117/2017 e i relativi decreti attuativi, le disposizioni del codice civile in materia di associazioni, il Regolamento (UE) 2016/679 e la normativa nazionale di adeguamento, e ogni altra disposizione di legge applicabile.

Articolo 43 - Foro competente

43.1 Per le controversie tra l'Associazione e i soci è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 44 - Disposizioni transitorie

44.1 Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

44.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e resta in carica per il triennio decorrente dalla data di costituzione.

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

Sig. Riccardo DE MARZI

Sig. Francesco BOVE

Sig. Giovanni MENICUCCI

Sig. Daniel GRIGIO

Sig. Bernardo SGAMBATO

Sig. Maurizio ZAGO

Sig. Nicola ROMANO

Sig. Simone GIOVANNETTI

Sig. David Gabor FERENCZI

State - Division

